



Comune di Montevicchia

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46 Registro Deliberazioni del 20-12-2025

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER LANNO 2026

L'anno duemilaventicinque addì venti del mese di dicembre alle ore 11:00, nella sede comunale a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Pendeggia Ivan	Presente	Rovelli Oreste Gaetano	Presente
Colombo Francesca	Presente	Monti Maria Donata	Assente
Palmieri Nicoletta	Presente	Palella Carmela	Presente
Scaccabarozzi Davide	Presente	Zamarian Claudia	Presente
Maggioni Luca	Presente	La Torre Carmelo	Assente
Manzella Sara	Assente		

Partecipa il Segretario Comunale Lorenzo Luceri.

Il Signor Pendeggia Ivan , Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER LANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce la delibera affermando che non vi saranno variazioni sull'aliquota Imu.

VISTI i commi dal 739 al 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote dell'imposta in oggetto, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con

deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 181 del 04 agosto 2023, che prevede che il bilancio di previsione sia obbligatoriamente approvato entro il 31 dicembre di ogni anno;

VISTO il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, modificato dall'art. 1, comma 837 al punto b) della Legge

n. 197/2022, il quale disciplina la pubblicazione e l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e i regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU e che più precisamente prevede: *«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*

In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 »;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, modificato dall'art. 1, comma 837 al punto a) della Legge n. 197/2022 che dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

RILEVATO che ai sensi l'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e che la delibera approvata senza il suddetto prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, con cui sono individuate le fattispecie sulla base delle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e sono stabilite le modalità di elaborazione e della successiva trasmissione del prospetto, attraverso l'apposita applicazione informatica, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

PRECISATO che il suddetto Decreto del MEF 7 luglio 2023 prevede l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del prospetto delle aliquote IMU a decorrere dall'anno di imposta 2024 e che in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 dell'art. 1 Legge n. 160/2019 e pubblicata nel termine di cui al comma 767 del medesimo art. 1, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della Legge n. 160/2019 e che le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera con le modalità indicate nel D.M. stesso;

RICHIAMATI inoltre:

- l'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 170/2023, che *proroga l'obbligo di utilizzo del Prospetto ministeriale delle aliquote IMU all'anno di imposta 2025*;
- il decreto del 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale, all'esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell'anno 2024, in considerazione di quanto previsto dall'art. 6-ter, comma 1 del D.L. 132/2023 è stato riapprovato l'allegato A, che sostituisce il precedente di cui al citato decreto del 7 luglio 2023;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025 con il quale è stato riapprovato un nuovo allegato A, che sostituisce il precedente, introducendo alcune modifiche che consentono all'Ente di applicare ulteriori differenziazioni all'interno delle tipologie già previste, offrendo maggiore flessibilità nella definizione delle aliquote IMU.

RILEVATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il prospetto delle aliquote, elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019.

DATO ATTO che l'Ente ha elaborato, anche per l'anno 2026, il prospetto aliquote utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19/06/2020;

CONSIDERATO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria (IMU) e alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di C.C. n. 49 del 23/12/2024 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025;

EVIDENZIATO che si intendono confermare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvate per l'anno 2025, mantenendo inalterata anche per l'anno 2026 la pressione fiscale prevista dal prelievo tributario di IMU;

RITENUTO, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2026, come evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote allegato alla presente deliberazione, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale":

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTE IMU
ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (solo nella misura di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)	0,6%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,1%
FABBRICATI CAT. D (ESCLUSO CAT. D/10)	0,96%
TERRENI AGRICOLI	Esenti ai sensi dell'art. 1 comma 758, della Legge n. 160/2019
AREE FABBRICABILI	1,06%
ALTRI FABBRICATI (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D e da quelli indicati nel punto successivo)	1,06%
ALTRI FABBRICATI: INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CAT. A/10 (uffici), C/1 (negozi), C/3 (laboratori artigianali)	0,96%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

RITENUTO altresì di confermare la detrazione prevista dalla normativa vigente di **€ 200,00** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7;

VISTE le disposizioni di Legge in precedenza richiamate;

ATTESO che in relazione al disposto dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1992, modificato dall'art. 1 comma 156 della Legge n. 196/2006, l'approvazione delle aliquote dell'IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO CHE sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributario, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

CON la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano

PRESENTI	8	Pendeggia Ivan – Colombo Francesca – Palmieri Nicoletta – Scaccabarozzi Davide – Maggioni Luca – Rovelli Oreste Gaetano – Palella Carmela - Zamarian Claudia
ASSENTI	3	Manzella Sara - Monti Maria Donata – La Torre Carmelo
ASTENUTI	0	==

VOTANTI	8	Pendeggia Ivan – Colombo Francesca – Palmieri Nicoletta – Scaccabarrozzi Davide – Maggioni Luca – Rovelli Oreste Gaetano – Palella Carmela - Zamarian Claudia
FAVOREVOLI	8	Pendeggia Ivan – Colombo Francesca – Palmieri Nicoletta – Scaccabarrozzi Davide – Maggioni Luca – Rovelli Oreste Gaetano - Palella Carmela - Zamarian Claudia
CONTRARI	0	==

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI STABILIRE le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2026, come indicato nell'allegato "prospetto aliquote IMU", elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul portale del federalismo fiscale secondo quanto previsto dalla vigente normativa, ed allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale come riassunte nella seguente tabella:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTE IMU
ABITAZIONE PRINCIPALE classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (solo nella misura di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)	0,6%
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,1%
FABBRICATI CAT. D (ESCLUSO CAT. D/10)	0,96%
TERRENI AGRICOLI	Esenti ai sensi dell'art. 1 comma 758, della Legge n. 160/2019
AREE FABBRICABILI	1,06%
ALTRI FABBRICATI (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D e da quelli indicati nel punto successivo)	1,06%
ALTRI FABBRICATI: INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CAT. A/10 (uffici), C/1 (negozi), C/3 (laboratori artigianali)	0,96%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

3. DI CONFERMARE altresì, la detrazione prevista dalla normativa vigente pari a € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7;
4. DI TRASMETTERE il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;

5. DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2026;

Inoltre, stante l'urgenza di procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con successiva e separata votazione, resa nelle forme di legge, e con la seguente votazione:

PRESENTI	8	Pendeggia Ivan – Colombo Francesca – Palmieri Nicoletta – Scaccabarozzi Davide – Maggioni Luca – Rovelli Oreste Gaetano – Palella Carmela - Zamarian Claudia
ASSENTI	3	Manzella Sara - Monti Maria Donata – La Torre Carmelo
ASTENUTI	0	==
VOTANTI	8	Pendeggia Ivan – Colombo Francesca – Palmieri Nicoletta – Scaccabarozzi Davide – Maggioni Luca – Rovelli Oreste Gaetano – Palella Carmela - Zamarian Claudia
FAVOREVOLI	8	Pendeggia Ivan – Colombo Francesca – Palmieri Nicoletta – Scaccabarozzi Davide – Maggioni Luca – Rovelli Oreste Gaetano - Palella Carmela - Zamarian Claudia
CONTRARI	0	==

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Ivan Pendeggia

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lorenzo Luceri

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-12-2025

- [..] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- [X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lorenzo Luceri

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%	
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,96%	
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	
Aree fabbricabili	1,06%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria A10, C Categoria catastale: - A/10 Uffici e studi privati - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri	0,96%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

